

**AVVISO DI RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA DOMANDA DI
BUONO SOCIALE AFFIDO FAMILIARE – Anno 2015**

Approvato dall'Assemblea Distrettuale dei Sindaci il 29.01.2015

- Richiamato il Regolamento per la concessione del Buono sociale approvato dall'Esecutivo Distrettuale del 30 gennaio 2009 e recepito da RETESALUTE in qualità di Ente capofila;
- vista l'approvazione del Bando pubblico per la concessione del Buono sociale per affido di minore/i relativo all'anno 2011, assunta dall'Assemblea dei Sindaci del Distretto di Merate del 28.01.2011;
- data l'opportunità di dare continuità alla misura indicata in oggetto, al fine di garantire alle famiglie affidatarie il sostegno al carico di cura assunto nei confronti dei minori affidati anche per l'anno 2015;
- vista l'approvazione del bilancio preventivo 2015, che prevede lo stanziamento di € 229.000,00 per il finanziamento dei buoni sociali per l'affido familiare di minori;

**SI COMUNICA CHE I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SOCIALE PER AFFIDO FAMILIARE DI
MINORE/I VENGONO PROROGATI AL 31.12.2015.**

Si confermano altresì i criteri e le procedure relative all'ammissione, alla definizione dell'entità del buono e all'erogazione dello stesso, già contenute nel Bando pubblico per la concessione del Buono sociale per affido di minore/i relativo all'anno 2011, approvato dall'Assemblea dei Sindaci del Distretto di Merate del 28.01.2011, che si richiamano sinteticamente di seguito.

Presentazione domanda

Per i collocamenti/affidi **avviati nel corso del 2015**, le famiglie affidatarie, compresi i parenti affidatari entro il 4° grado, potranno presentare le domande per l'ottenimento del Buono sociale sino al 31 dicembre 2015 con le modalità sotto descritte.

Per i collocamenti/affidi già ammessi alla fruizione del buono sociale nel corso del 2014, non dovrà essere presentata alcuna nuova domanda.

La domanda potrà essere presentata dalla famiglia affidataria, anche nel caso di affido parentale entro il 4° grado, su apposito modulo debitamente compilato (Allegato 1), con la "Dichiarazione di affido" dell'Ente titolare del progetto di affidamento del minore (Allegato 2).

Quest'ultima dichiarazione costituisce requisito di ammissibilità della domanda.

La domanda potrà essere presentata nel Comune di residenza dei genitori del minore o degli esercenti la potestà genitoriale alla data del collocamento in affido, che corrisponde alla data di effettivo ingresso del minore nella famiglia affidataria (vedi circolare n. 35/2007 della Regione Lombardia, art. 3 quartultimo capoverso).

Se, alla data del collocamento in affido, i genitori del minore risiedono:

1. in Comuni diversi, di cui uno del Distretto di Merate e l'altro dei Distretti di Lecco o Bellano, la domanda andrà presentata in uno dei due Comuni e il Comune che la riceve ne trasmetterà copia al Comune di residenza dell'altro genitore, che si attiverà per l'erogazione della quota del 50% del Buono sociale secondo il proprio regolamento;
2. in Comuni diversi, di cui uno del Distretto di Merate e l'altro al di fuori della provincia di Lecco, la domanda andrà presentata nel Comune del Distretto di Merate presso cui risiede un genitore; il Servizio Sociale che riceve la domanda si attiverà per segnalare l'affido al Comune di residenza dell'altro genitore, per il 50% del Buono sociale di competenza.

Nei casi di prosieguo amministrativo, la domanda di erogazione del Buono sociale andrà presentata nel Comune in cui il minore divenuto maggiorenne risiede al momento del decreto che dispone il prosieguo amministrativo, così come stabilito dall'art. 4, comma 81, della L.R. n.1/2000 e dalla Circolare Regionale n.35/2007.

Il Comune che riceve la domanda di Buono sociale invia copia delle domande pervenute all'Azienda Speciale Retesalute – Piazza Vittorio Veneto, 2/3 Merate.

Una volta verificata la documentazione, l'Ufficio di Piano comunica al Comune inviante l'ammissione, l'entità del buono assegnato e la decorrenza dello stesso.

Anche nei casi indicati al punto 1, il Comune fuori Distretto di Merate che eroga la quota del 50% è tenuto ad inviarne copia all'Ufficio di Piano del proprio ambito distrettuale.

Ricorsi

Avverso la mancata ammissione al beneficio, è possibile presentare motivato ricorso all'Azienda Speciale Retesalute – Piazza Vittorio Veneto, 2/3 - in qualità di Ente capofila, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della domanda in precedenza presentata al Comune.

Il Collegio provinciale appositamente costituito decide entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso.

Decadenza, incompatibilità e casi particolari

Il beneficio decade dal giorno in cui termina il collocamento in affido; la conclusione dell'affido deve essere documentata da una comunicazione rilasciata dall'Ente che aveva disposto il collocamento.

L'erogazione del Buono sociale è incompatibile con il ricovero in struttura residenziale per minori, tranne nei seguenti casi particolari:

- minori con disabilità o patologie di tipo psichico e comportamentale che necessitano di un ambiente strutturato e contenitivo, ma contemporaneamente, di trascorrere alcuni periodi (weekend-vacanze) presso una famiglia affidataria, se previsto da un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. In questi casi verrà valutato il riconoscimento dell'eventuale

